

Art. 34
B2 – Parti con impianto incompleto

Tali zone comprendono le parti dell'insediamento con impianto incongruente e densità medie.

34.01 B2-1 – In contesti privi di valenza ambientale

Categoria d'uso prevalente / funzione territoriale	U1/1; U1/2;
Categoria o destinazioni d'uso complementari	U4/1; U4/5; U4/7; U4/8; U4/9; U4/10, U4/11; U4/12;
Modalità d'attuazione	Intervento diretto
Categoria d'intervento in caso di attuazione diretta	MO - Manutenzione ordinaria MS - Manutenzione straordinaria RC - Restauro e risanamento conservativo RE - Ristrutturazione edilizia NC - Nuova costruzione
Grandezze, indici e parametri urbanistico-edilizi	IF = 1,80 mc/mq IC = 0,30 mq/mq N max = 4 piani fuori terra H max = 13,00 ml. DC = ½ H ma non meno di 5,00 ml., salvo il caso di costruzioni a confine conformi a quanto previsto al punto C. 4 del D.M. 39/75 DF = H dell'edificio più alto ma non meno di 10,00 ml DS = 3,00 ml. ma non meno di 10,00 ml. dal ciglio opposto della strada
Standards ecologici	Ip = 50 n./ha
Prescrizioni e note particolari	La destinazione d'uso U4/12 è consentita nei limiti della compatibilità con il tessuto residenziale, ai sensi della normativa vigente. Le nuove costruzioni e le sopraelevazioni ubicate tra via Cialdini e via Ungheria devono risultare in ogni punto più basse della quota di via Cialdini corrispondente al punto della via più prossima al punto considerato dell'edificio. Gli edifici adiacenti al lato ovest di via Olimpia dovranno avere H max = 7,50 ml. <i>L'immobile distinto al n.c.t. di Osimo al foglio 40 particelle n°1311 (parte porzione di m. 5,00 dalle strutture romane) e n°1312 è dichiarato di interesse particolarmente importante ai sensi dell'art. 10, comma 3 lettera a) del D.lgs. 22/01/2014 n°42 e ss.mm.ii. con Decreto di tutela del D.D.R. del 05/02/2014 rep. n°16. Inoltre ai sensi del vigente P.P.A.R. (D.A.C.R. n°197 del 03 novembre 1989), art. 41 delle n.t.a. attorno all'area vincolata è istituita una ulteriore fascia di m. 50 di tutela integrale per cui</i>

(approvato con atto C.C. n°10 del 05/03/2015)

	<p><i>qualunque movimento terra dovrà preventivamente essere autorizzato dalla Soprintendenza per i beni archeologici delle Marche.</i></p>
--	--

(approvato con atto C.C. n°10 del 05/03/2015)